

R.G.: 9858/2014

sentenza / decreto n. 3878/14



N. CRON.

13 MAR. 2014

REP. 3295

IL TRIBUNALE DI MILANO

SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

riunito in Camera di Consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1) Dott. F. CAMALUZZI | Presidente |
| 2) Dott. A. SIMONETTI | Giudice rel. |
| 3) Dott. G. RECUPOLI | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo ex art. 180 l.fall.

da

GIDI TRADING S.R.L. in Liquidazione,

in persona del liquidatore sig. Giuseppe Schiavini, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Terazzi e Carla Calvi, elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, via G Marradi, n. 1 in forza di procura rilasciata in calce alla memoria ex art. 180 l.f.

1. Con ricorso ex art. 161 comma 6 l.fall. depositato in data 27.02.2013, la società GIDI Trading in liq. s.r.l. ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

La ricorrente ha in particolare proposto con atto depositato il 20.06.2013 un concordato liquidatorio, prevedendo il pagamento, entro il 31.12.2013, termine poi modificato in "36 mesi dal decreto di omologa", per intero di tutti i creditori prededucibili e privilegiati, quantificati in € 718.054,58 e nella misura del 15,00%, dei creditori chirografari, quantificati in € 1.873.589,17, non suddivisi in classi. Nella proposta si è dato atto che prima del deposito del ricorso ex art. 161 l.f. la società aveva concesso in locazione l'azienda e che il conduttore con dichiarazione

negoziale autonoma rispetto al contratto di locazione aveva formulato proposta irrevocabile di acquisto al prezzo di € 500.000,00

La proposta e il piano sono stati corredati della relazione dell'attestatore ex art. 161 comma 2 l.f..

Il Tribunale ha accolto la domanda dichiarando l'apertura della procedura con decreto in data 27.06.2013, l'avv. F.M Costa Angeli è stato nominato commissario giudiziale, GD il dott. R. Fontana (nelle more del procedimento sostituito dal giudice relatore A. Simonetti).

La ricorrente ha, quindi, depositato nei termini assegnati la somma minima ritenuta necessaria per far fronte alle spese della procedura.

La data dell'adunanza, in origine fissata per il 30.10.2013, è stata rinviata al 18.12.2013, avendo la società apportato alcune modifiche alla sua proposta, soprattutto con riferimento al termine di adempimento.

Il Commissario giudiziale ha depositato la relazione ex art. 172 l.f. nella quale ha rettificato alcune voci dell'attivo e del passivo riportate nella proposta concordataria, sulla base delle verifiche effettuate attraverso le scritture contabili della società e ha quantificato l'attivo realizzabile in € 1.028.866,00, il passivo in € 700.000,00 quanto ai debiti privilegiati, comprese le spese di giustizia e della procedura (e 100.000,00), in € 1.885.748,27 i debiti chirografari e determinato il fabbisogno concordatario in € 982.862,24, confermando le percentuali di pagamento contenute nella proposta della società.

Si è svolta l'adunanza dei creditori, all'esito della quale non è stata raggiunta la maggioranza di legge.

Il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni ex art. 178 l.f..

Preso atto che, entro tale lasso di tempo, hanno espresso voto favorevole creditori titolari di crediti per l'importo complessivo di Euro 1.772.142,26 sul totale dei crediti chirografari ammessi al voto di € 1.885.748,27, con decreto in data 23.01.2014 il Tribunale ha dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando l'udienza del 6.3.2014 per il giudizio di omologazione.

Si è costituita ritualmente la società chiedendo l'omologa del concordato.



Risulta la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza ai due creditori dissenzienti Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Martinelli Plast s.a.s..

Nessuno ha presentato opposizione.

Il Commissario giudiziale ha fatto la sua relazione ex art. 180 co 2 l.f nella quale ha dato atto che successivamente al deposito della sua relazione ex art. 172 l.f. non sono emersi fatti rilevanti nella gestione dell'attività di impresa della società, ha concluso esprimendo parere favorevole alla proposta di concordato preventivo liquidatorio presentata dal GIDI Trading in liq. s.r.l. pur esprimendo osservazioni critiche, già proposte nella relazione ex art. 172 l.f., sulla previsione nella clausola 9 del contratto di affitto d'azienda di imputazione del canone a prezzo in ipotesi di acquisto dell'azienda da parte della società Tuninetti s.r.l., attuale conduttrice

Le parti sono state sentite in udienza anche su questo punto e la società GIDI Trading s.r.l. in liq. si è impegnata a concordare con la conduttrice Tuninetti s.r.l. diversa regolamentazione dei rapporti nell'ipotesi in cui, in esito a vendita competitiva, la stessa risultasse aggiudicataria dell'azienda.

Esaurita la discussione il Tribunale ha assunto la riserva del decidere, che provvede ora a sciogliere .

2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, deve anzitutto rilevarsi che la ricorrente ha dato prova di aver regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza al commissario giudiziale e ai debitori dissenzienti, iscrivendo a ruolo il procedimento.

Non risulta depositata alcuna opposizione.

L'iter procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed in particolare quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto più sopra.

3. Quanto al contenuto del piano si evidenzia che il commissario giudiziale, nel suo parere ex art. 172 l.f., ha indicato in Euro 1.028.866 l'attivo concordatario (di cui € 500.000,00 derivante dalla vendita dell'azienda attualmente concessa in locazione) necessario a far fronte al fabbisogno concordatario di Euro 982.862,24 (passivo concordatario di 1.885.748,27 per i crediti chirografari pagati al 15%, € 700.000 i crediti privilegiati di cui € 100.000,00 per spese di giustizia, pagati al 100%.



Il commissario ha quindi concordato sulla possibilità del pagamento ai creditori chirografari di una percentuale del 15% con la tempistica indicata nella proposta, 36 mesi dal decreto di omologa e ha concluso manifestando il proprio parere favorevole all'omologa del concordato, sia pure fatta salva l'alea di ogni previsione prognostica. La relazione ex art. 172 l.f. del commissario giudiziale ha consentito di offrire ai creditori ogni informazione necessaria per le valutazioni opportune in ordine al voto che è stato manifestato con largo favore per la proposta concordataria.


Resta comunque ferma la necessità che alla liquidazione dei cespiti della società, tra cui la stessa azienda, si proceda con vendita competitiva ex artt. 182 e 105 l.f., senza possibilità alcuna di imputare il pagamento dei canoni di locazione dell'azienda al prezzo di vendita della stessa, in quanto ciò si risolverebbe, incidendo sull'effettiva entità del prezzo da pagare in esito alla vendita, in una alterazione della imprescindibile natura competitiva della vendita concorsuale. Dato l'impegno assunto dalla società, di modificare sul punto l'accordo intercorso con l'affittuaria dell'azienda, ritiene il tribunale che non sussistano elementi ostativi all'omologa, tanto più che la proposta irrevocabile di acquisto in atti proveniente dalla conduttrice dell'azienda non vincola comunque la società in concordato, data la sua natura di mera proposta, per altro autonoma dal contratto di affitto di azienda; quindi essa non interferisce sul contenuto della proposta e del piano di concordato preventivo se non in termini di allegazione della effettiva presenza di interesse per l'acquisto dell'azienda da parte dell'attuale conduttrice.

4. Alla luce di tutti i predetti elementi informativi, tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 l.fall. ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato

5. Si procede alla nomina del liquidatore, trattandosi di concordato liquidatorio

6. Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologa.

P. Q. M.



Il Tribunale, visto l'art. 182 l.f., così provvede:

1) omologa il concordato preventivo proposto da GIDI Trading s.r.l. in liquidazione con sede legale in Milano, via Giovanni Marradi, n. 1 (P.I. 1087122057);

2) nomina quale liquidatore giudiziale *dot. Luigino Volentino CARMINATI* che si atterrà alle seguenti disposizioni:

a. il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;


b. il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108ter l.f., procedendo quindi ad ogni atto liquidatorio previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale, dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;

c. per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

d. il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

e. il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

f. il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del



piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni trimestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere dei Commissari Giudiziali, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;


g. il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

h. le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

i. il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

j. il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

k. entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e alla attestazione circa l'avvenuta presentazione



e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet www.tribunale.milano.it riservata ai creditori;

l. il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

m. resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

3) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, in data 6 marzo 2014


Il Giudice rel

(Dott.ssa Amina Simonetti)

Il Presidente
(Dott. Filippo Lamanna)



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De lauretis



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
De lauretis

